

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che l'art. 6 del D.L. 28/11/1988 n. 511, convertito con modificazioni nella legge 27/01/1989 n. 20, così come modificato dall' art. 5 del D.Lgs. 02/02/07 n. 26, ha istituito una addizionale all' accisa sull' energia elettrica;
- Considerato che il suddetto art. 6, al comma 1 lettera a), istituisce a favore dei comuni un'addizionale all'accisa dell' energia elettrica di euro 18,59 per mille kwh per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3kw, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kwh di consumo mensili. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kwh, per le utenze fino a 1,5 kw, e di 220 kwh, per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kw, si procede al recupero della relativa addizionale secondo i criteri stabiliti per legge. Mentre la successiva lettera b) del medesimo art. 6 comma 1, fissa l'addizionale a favore dei comuni nella misura di € 20,40 per mille kwh, per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case;
- Rilevato che il comma 2-bis art. 2 del D.L. 29/12/10 n. 225, così come modificato dalla legge 26/02/2011 n. 10, prevede:
  - "nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del D.L. n. 195/09, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/10, la copertura integrale dei costi diretti e indiretti del' intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalità:*
    - a) .. omissis .....* ,
    - b) i comuni possono deliberare un' apposita maggiorazione dell' addizionale dell' accisa sull' energia elettrica di cui all'art. 6, comma 1, letto a) e b), del D.L. n. 511/88, convertito con modificazioni dalla legge n. 20/89, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale;*
    - c) omissis .*
- Atteso che quest' Amministrazione, dovendo far fronte ai crescenti costi diretti e indiretti del ciclo gestione rifiuti con entrate proprie che si trasformano in un costante aumento delle aliquote TARSU che restano a carico dell'utenza, intende utilizzare interamente la

discrezionalità offerta dalla legge n. 10/2011 maggiorando l'addizionale all' accisa dell' energia elettrica nella misura prevista dalla legge e pari al vigente importo della predetta addizionale. Per detti motivi, la maggiorazione andrà applicata come di seguito:

- maggiorazione di euro 18,59 per mille kwh per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3kw, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kwh di consumo mensili. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kwh per le utenze fino a 1,5 kw e di 220 kwh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kw, si procede al recupero della maggiorazione e della relativa addizionale secondo i criteri stabiliti per legge;
  - maggiorazione di euro 20,40 per mille kwh per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case.
- Considerato che con delibera consiliare n. 8 del 29/03/2011 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio dell'esercizio finanziario 2011;
  - Visto il Decreto del 16 marzo 2011 che differisce il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 giugno 2011;
  - Considerato che il c. 169 della Finanziaria 2007 ha disposto che le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione dell'esercizio nel quale le stesse verranno applicate;
  - Che il disposto dell'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 espressamente stabilisce che "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta....." costituiscono allegato al bilancio di previsione;
  - Pertanto come affermato nella Risoluzione 1/DF del 2 maggio 2011 si rende necessario provvedere con successivo atto ad apportare le dovute variazioni derivanti dalla maggiorazione in questione;
  - Visto l'articolo 42, comma 2 del Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 2000, nonché il parere tecnico espresso dal responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del medesimo D.Lgs. 267/00;

#### DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato di:

- 1) esercitare la facoltà, di cui al comma 2-bis, art.2 del D. L. 29/12/10 n. 225, così come modificato dalla legge 26/02/2011 n. 10, e per tale effetto istituire la maggiorazione all'addizionale all'accisa dell'energia elettrica nella seguente misura:

- maggiorazione di euro 18,59 per mille kwh per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3kw, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kwh di consumo mensili. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kwh per le utenze fino a 15 kw e di 220 kwh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kw, si procede al recupero della maggiorazione e della relativa addizionale secondo i criteri stabiliti per legge;
  - maggiorazione di euro 20,40 per mille kwh per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case;
- 2) provvedere ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.L. 28/11/1988 n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27/01/1989 n. 20 così come modificato dall'art. 5 del D. Lgs. 2/2/2007 n. 26, a trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento per le politiche fiscali, per la pubblicazione sul sito informatico;
  - 3) dare atto che il maggior gettito sarà utilizzato per la copertura dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti.